



# COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## AVVISO PUBBLICO

### PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visti:

- la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Serra Sant'Abbondio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29.12.2009 (di seguito "Regolamento");
- l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 30.04.2021 con cui è stato approvato il presente bando;
- Visti gli artt.107 e 109, comma 2, del TUEL 18.08.2000 N.267;

#### RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Serra Sant'Abbondio. Il presente avviso prevede la formazione di una graduatoria di validità biennale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento.

#### ART. 1 - A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare, ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

#### ART. 2 - CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA (Art. 6 del Regolamento)

1. L'aspirante assegnatario alla data di presentazione della domanda deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadino di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolare di carta di soggiorno o possessore del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa principale nel Comune di Serra Sant'Abbondio;
- c) non essere titolare della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
- d) avere un ISEE, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE e dalle intervenute modifiche introdotte dall'art. 5, comma 2 del D.L. n. 4 del 28.01.2019 convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019, non

superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale per l'anno 2021 di € 11.744,00. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (costituite cioè da una sola persona) ed in tal caso il valore ISEE non deve essere superiore a € 14.093,00 (limiti stabiliti dalla Regione Marche con DDPF del 19 Gennaio 2021 n. 1);

- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

N.B.: Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, coordinato con la Legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

### **Art. 3 - NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (Art. 3 del Regolamento)**

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

2. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

3. La convivenza deve essere attestata dalla certificazione anagrafica, in cui deve risultare la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

### **Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di partecipazione al Bando di concorso deve essere presentata utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'apposito modello in distribuzione gratuita dal Comune - Ufficio servizi demografici e sociali - o disponibile sul sito internet [www.comune.serrasantabbondio.pu.it](http://www.comune.serrasantabbondio.pu.it) albo pretorio on line.

2. La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tali da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.

### **Art. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE LA DOMANDA**

1. Le domande debbono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, **entro quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando** e cioè **entro il 28 maggio 2021**, mediante le seguenti modalità:

- ✓ CONSEGNA A MANO all'Ufficio Protocollo del Comune di Serra Sant'Abbondio - P.le del Comune n.1;
- ✓ SPEDIZIONE POSTALE mediante Raccomandata A.R., in tale caso per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione;

2. Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine è aumentato di quindici (15) giorni, pertanto il termine di scadenza è il 14 GIUGNO 2021.

#### **Art. 6 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:

- Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Calcolo del valore dell'indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e dichiarazione sostitutiva unica;
- Copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo (qualora ne ricorra la condizione);
- Copia del verbale medico-legale di accertamento dell'invalidità civile (qualora ne ricorra la condizione);
- Certificazione attestante la qualità di alloggio improprio, rilasciata dal Servizio ASUR (qualora ne ricorra la condizione);
- Certificazione attestante la qualità di alloggio antigienico, rilasciata dal Servizio ASUR (qualora ne ricorra la condizione);
- Certificazione attestante la qualità di alloggio non accessibile rilasciata dal Servizio ASUR (qualora ne ricorra la condizione);
- Copia del provvedimento esecutivo di sfratto/sgombero (qualora ne ricorra la condizione);
- Certificazione catastale dell'unità immobiliare nel caso in cui si dichiara di essere residenti in un alloggio inadeguato;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (qualora ne ricorra la condizione).

#### **Art. 7 - PROCEDIMENTO**

##### **a) ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE (Art. 10 del Regolamento)**

1. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del regolamento e del presente avviso pubblico.
2. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
3. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di dieci (10) giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:
  - per i requisiti previsti per l'accesso nella graduatoria, l'esclusione della domanda;
  - per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio relativo.
5. Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un'apposita commissione.
6. Il Servizio ERP, in fase di istruttoria della domanda e l'apposita commissione in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere

accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

**b) GRADUATORIA PROVVISORIA E OPPOSIZIONI (Art. 16 del Regolamento)**

1. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini perentori fissati in quindici (15) giorni per la presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

2. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni, sempre nel termine massimo perentorio di quindici (15) giorni.

**c) GRADUATORIA DEFINITIVA (Art. 17 del Regolamento)**

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sovvenzionata.

2. La graduatoria così formulata viene approvata con atto deliberativo di Giunta e viene pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune.

3. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.

4. La graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

**Art.8 - PUNTEGGI**

La Commissione procede alla formulazione della graduatoria provvisoria e definitiva delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi di cui all'Art. 13 del Regolamento, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso.

**Art. 9 - PRIORITA' (Art. 15 del Regolamento)**

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui di cui al punto B.5 dell'art. 13 del regolamento comunale (allegato A n. 5, lett.b. LR 36/05);

b) alloggio improprio;

c) alloggio procurato a titolo precario;

d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;

e) presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare;

f) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza ai nuclei familiari con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

**Art. 10 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (Artt. 18 e 19 del Regolamento)**

1. Prima dell'assegnazione il competente servizio comunale accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e ai componenti del suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i

requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lett. b. numeri 1), 2) e 3) dell'Allegato A della L.R. n. 36/2005.

3. La perdita dei requisiti, il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal comune con lettera raccomandata; l'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.

4. In questo ultimo caso la commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

5. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal comune tra quelli disponibili.

6. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine l'assegnazione degli alloggi potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale.

7. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene, di norma, senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:

- a) famiglie monoparentali: mq. 44;
- b) famiglie composte da due persone: mq. 59;
- c) famiglie composte da tre persone: mq. 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94;
- f) famiglie composte da sei o più persone: mq.105;

9. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

10. I limiti dimensionali di cui ai punti precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona diversamente abile con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

11. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione di cui al comma precedente, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 10 giorni, assegnato dal comune medesimo.

13. L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla visita

dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

#### **Art. 11 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Pesaro e Urbino (ERAP), secondo quanto previsto dall'art.20, quaterdecies della L.R. Marche n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni.

#### **ART. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Il Comune di Serra sant'Abbondio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune medesimo.

2. Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

3. Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

#### **Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli Enti Locali ed è autorizzato ai sensi: a. del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.; b. della vigente normativa in materia di Edilizia residenziale pubblica, in particolare L.R. n. 36/2005 e s.m.i..

2. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. Sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza

3. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile impossibilità da parte del Comune di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

#### **Art. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune di Serra Sant'Abbondio;
- nella home page del sito istituzionale del Comune: [www.comune.serrasantabbondio.pu.it](http://www.comune.serrasantabbondio.pu.it);

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella legge regionale 16/12/2005, n.36 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento comunale approvato con atto del Consiglio Comunale N. 70 del 29-12.2009.

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Rag. Catena Emiliano

Serra Sant'Abbondio, li 13.04.2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

Rag. Emiliano catena\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

---